



## COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Oggetto:** Ratifica della determina del Direttore delle Risorse Umane n. 853 del 6 Luglio 2010.

L'anno duemiladieci il giorno **10 SET. 2010** del mese di \_\_\_\_\_ nella sede della Direzione dell'ASP di Crotone

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che con atto commissariale n. 25747 del 30 Luglio 2010 si comunicava al dott. Nicola Serrao l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 11 della Legge n. 241/90 e s.m.i. per l'annullamento d'ufficio, in autotutela, della determina n. 853 del 6 Luglio 2010 adottata dal dirigente responsabile della U.O. "Risorse Umane" e qui allegata in copia (All. 1) con la quale si disponeva la sostituzione del dr. Luigi Terra, dirigente di struttura complessa dell'U.O. di Malattie Infettive collocato in quiescenza, con la stesso dott. Nicola Serrao;

CHE le argomentazioni dell'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela fondavano su due presupposti:

- c) L'attribuzione di incarichi dirigenziali doveva, a norma dei regolamenti interni, essere effettuata con delibera del Direttore Generale e non già con determina dirigenziale;
- d) La determina in esame, peraltro, non prevedeva un termine di durata per come imposto invece dalla normativa contrattuale vigente in materia (comma 4 dell'art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria).

CHE con memoria datata 10 Agosto 2010, qui allegata (All. 2) e di cui si intende trascritto il contenuto, il dott. Serrao sosteneva, tra l'altro, come fosse ovvio che il Direttore Generale pro tempore inoltrasse al dirigente della U.O. "Risorse Umane" il nominativo scelto dallo stesso direttore tra quelli evidenziati dall'apposita commissione, all'uopo nominata;

PRESO ATTO delle controdeduzioni addotte e rilevato che il vizio formale dell'atto di nomina sopra richiamato, adottato in difformità con l'art. 21 dell'Atto Aziendale vigente, è vizio formale sanabile mediante l'emanazione di un atto deliberativo di ratifica da parte del Commissario Straordinario dell'ASP;

RILEVATO, altresì che occorre sopperire alla mancata indicazione del termine della sostituzione di che trattasi, in osservanza con quanto disposto dall'art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;

PRESO ATTO, ancora, che la Commissione preposta alla valutazione dei curricula dei Dirigenti Medici, ha espresso un giudizio di idoneità per tutti i partecipanti all'avviso;

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare la Determina n. 853 del 6 Luglio 2010 adottata dal dirigente responsabile della U.O. "Risorse Umane" e d'avente ad oggetto: "Sostituzione ex art. 18 ed ex art. 11 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria - Dr. Nicola Serrao, U.O. Malattie Infettive."

ACQUISITO il parere del referente sanitario e di quello amministrativo;

### DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di :

- 6) PRENDERE ATTO del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione preposta alla valutazione dei curricula dei Dirigenti Medici;
- 7) RATIFICARE il conferimento dell'incarico, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, alla Dr. Nicola Serrao, con determina n. 853 del 6 Luglio 2010 adottata dal dirigente responsabile della U.O. "Risorse Umane";
- 8) DARSÌ ATTO che l'incarico ha la durata di mesi 6 (sei), con decorrenza 6 luglio 2010, data di adozione della determina oggetto di ratifica del presente atto, e comunque nelle modalità e termini previsti dall'art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- 9) TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Gestione Risorse Umane per tutti gli adempimenti di competenza, nonché per la notifica del presente atto a tutte le parti interessate.

**Il Referente Amministrativo**  
F.to Dott. Giuseppe Fico

**Il Referente Sanitario**  
F.to Dr. Angelo Carcea

**Il Commissario straordinario**  
F.to Prof. Rocco Antonio Nostro

---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
Segreteria Generale  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 13 SET. 2010 con protocollo n. 774 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 13 SET. 2010

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Cosentino



Oggetto: Sostituzione ex art.18 ed ex art.11 CCNL Dirigenza Medica e Verinaria – Dr.Serrao Nicola, U.O. Malattie Infettive.

In data 06 LUG. 2010 nella sede dell'A.S.P.

IL DIRETTORE UFFICIO RISORSE UMANE

Premesso che il Direttore dell'U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Crotona, Dr. Luigi Terra, è stato collocato in quiescenza a far data dal 20.07.2009;

Che, a seguito di ciò, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, si è reso necessario individuare un responsabile della suddetta U.O., ai sensi dell'art. 18 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001, prevedendo che, nei casi di assenza del direttore di struttura complessa, si individuino nell'ambito della stessa struttura un dirigente cui affidare la sostituzione;

Che l'art.11 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria, che sostituisce il comma 2 dell'art.18 prevede alla lettera b) la valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati”;

Che, con Determina n.563 del 05.05.2010 è stata nominata apposita Commissione valutativa, che, giusto verbale del 18.06.2010, ha effettuato la valutazione dei partecipanti all'Avviso de quo;

Che il suddetto verbale è stato trasmesso al Direttore Generale con nota Prot.n. 945 del 30.06.2010, il quale, in calce alla nota stessa, ha individuato il Dr. Nicola Serrao, quale beneficiario dell'ex 18 CCNL 1998/2001 e s.m.i.;

Visto, a tal proposito, l'art. 11 comma 1 del CCNL 2002/2005, che sostituisce l'art.18 comma 2 del CCNL 1998/2001 Dirigenza Medici-Veterinaria;

Considerato che tale sostituzione non si configura come mansioni superiori, in quanto avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza medica;

Evidenziato che il comma 7 del su citato articolo testualmente recita:” .....omissis..... Al Dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo, non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei comma 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al Dirigente compete un'indennità mensile. ....omissis.....”;

Che, per l'effetto, il Dr. Serrao Nicola ha diritto alla corresponsione dell'indennità predetta dopo il 60° giorno dalla notifica del presente atto;

Visto altresì l'art.11 del CCNL 2002/2005 che al punto B) recita “Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in Euro

535,05 ed in Euro 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente Contratto”;

Visto l'art. 18 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001;

Visto l'art. 11 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005;

Viste le leggi in materia;

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente ripetuti e confermati:

- 1) PRENDERE ATTO della Nota Prot.n.945 del 30.06.2010, con la quale è stato trasmesso il Verbale del 18.06.2010, redatto dall'apposita Commissione di cui in premessa, in calce alla quale il Direttore Generale ha individuato il Dr. Nicola Serrao quale beneficiario della sostituzione ex art. 18 CCNL 1998/2001 e s.m.i. Dirigenza Medica e Veterinaria e, per l'effetto, conferire la sostituzione ex art. 18 al Dr, Nicola Serrao con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;
- 2) PRENDERE ATTO, altresì, che il predetto ha diritto alla corresponsione dell'indennità, così come previsto dalla normativa di riferimento;
- 3) PRECISARE che, ai sensi del comma 7 del predetto art. 18, per i primi due mesi non si effettua alcuna corresponsione di indennità;
- 4) TRASMETTERE copia del presente atto all'U.O. Trattamento Economico e Prev. per la corresponsione di quanto dovuto e alle UU.OO. interessate;
- 5) DARE comunicazione al dipendente.

---

Il Responsabile del Procedimento: F.to dott.ssa Rossella SALVATICI

Il Direttore Ufficio Risorse Umane: F.to dott. Francesco Saverio LORIA

#### Ufficio Affari Generali Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **06 LUG. 2010** Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1592 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 06 LUG. 2010

Il Responsabile del procedimento  
F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio  
F.to Giorgio Vincenzo Flocari

Prot.79

Al Commissario Straordinario ASP 2  
Prof. Rocco Antonio Nostro

Al Dir. Ufficio Risorse Umane  
Dott. Francesco Loria

All'Uff. Legale ASP 2 Crotona

Oggetto: memoria

Il sottoscritto Dott. Nicola Serrao, Dirigente Medico dell'ASP 2 di Crotona, fa presente che in data 6 luglio 2010 con Determina n. 853, gli è stato conferito incarico di sostituzione, in qualità di Responsabile dell'U.O. Di Malattie Infettive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 CCNL 1998/2001 e 11 CCNL 2002/2005 della Dirigenza Medico-Veterinaria.

Nella Determina la suddetta sostituzione decorreva dal 6 luglio 2010.

In data 30 luglio 2010 veniva comunicato al sottoscritto, dal Commissario Straordinario e dal Dott. Fico, l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio in autotutela, della Determina n.853, **ex art. 21 nonies della Legge 241/1990**.

Illegittimo risulta il provvedimento di annullamento del conferimento di incarico di sostituzione in qualità di Responsabile dell'U.O. Di Malattie Infettive del Dott. Serrao per le motivazioni che seguono:

- Per consolidata giurisprudenza, **la Legge 241 del 1990**, non si applica al pubblico impiego;
- In ogni caso, quand'anche si voglia ritenere applicabile, è proprio l'art. 21 nonies, da Voi menzionato, che al **II° comma prevede una specifica sanatoria degli atti annullabili**;
- Il provvedimento di annullamento si appiglia soltanto a dati squisitamente formali, senza per nulla motivare invece, come prevede l'art. 21 nonies della Legge 241 del 1990 sulla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, per cui la carenza assoluta della motivazione del provvedimento rende quest'ultimo illegittimo;
- Al contrario, poiché sin dal 20 luglio 2009, data di collocazione in quiescenza del Dott. Luigi Terra, mancava nel Reparto di U.O. di Malattie Infettive un Responsabile, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, la Determina n.853 (che conferisce l'incarico di Responsabile al Dott. Serrao), sia pur in ritardo di un anno, per motivi anche di interesse pubblico, è stato un atto dovuto e responsabile, per cui sembra allo scrivente che il provvedimento di annullamento sia del tutto contrario al corretto funzionamento della Divisione di U.O. di Malattie Infettive;
- Non si dimentichi peraltro che il provvedimento di nomina a sostituto interviene non già ex abrupto, per iniziativa del suo organo emanante, ma previa e non breve dettagliata istruttoria preceduta da avviso interno e da attività di verifica di **un'apposita Commissione formata da Professionisti Esperti e Altamente Qualificati**, all'uopo con Determina n. 563 del 5 maggio 2010, giusto verbale del 18 giugno 2010, che non può essere mortificata.


- Quanto al riferimento sulla mancanza del termine, basti qui rilevare che il provvedimento di sostituzione, adottato dal Direttore delle Risorse Umane, conferisce espressamente l'incarico a norma dell'art. 18 CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria, "Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure. In tal caso può durare sei mesi prorogabili fino a dodici", poiché la norma per come **peraltro da Voi stessi rilevato, contiene in se il termine finale dell'incarico e quello dell'eventuale proroga**, di conseguenza, il rilievo da Voi operato in relazione *"alla mancata previsione del termine di durata della sostituzione"* risulta del tutto gratuito e privo di fondamento.

Il tutto appare in palese violazione del **1° comma dell'art. 97 della Costituzione** della Repubblica Italiana e segnatamente del principio del buon andamento dell'attività amministrativa in esso dettato.

Pertanto si ribadisce l'illegittimità del provvedimento di annullamento per carenza assoluta di motivazione e, se dopo le motivazioni su addotte in ordine alla legittimità del provvedimento di nomina, ancora doveste ritenerlo annullabile, si chiede la convalida del provvedimento di nomina del Dott. Nicola Serrao, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241 del 1990, al contrario, il sottoscritto sarà costretto, suo malgrado, ad intraprendere le opportune azioni giudiziarie al fine di tutelare la propria posizione con ulteriore richiesta di risarcimento del danno.

Crotone 10.08. 2010

Distinti saluti

  
**A.S.P. CROTONE**  
U. O. Malattie infettive  
1282 Dott. Nicola SERRAO